



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/me

Roma, 15 aprile 2025

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di  
Bergamo**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 04/2025 - Quesito in materia di esonero per mancato esercizio*

Con il Vostro quesito del 13 gennaio si rappresenta la situazione di un iscritto che ha presentato domanda di esonero, per mancato esercizio, in data 1° gennaio 2025 e si chiede se l'Ordine professionale di competenza debba verificare l'adempimento degli obblighi formativi per il biennio 2023-2024. Si chiede altresì, in caso di risposta affermativa, quale criterio l'Ordine debba seguire nell'esercizio della propria funzione di controllo.

L'art. 5 co. 2 del regolamento n. 18 del 30 settembre 2023 per l'assolvimento dell'obbligo di formazione prevede che l'iscritto all'Albo sia tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali secondo le modalità indicate dall'art. 1 co. 3 dello stesso regolamento, di cui almeno 9 in materie di formazione obbligatoria (deontologia, tecniche di mediazione etc.).

L'art. 8 del regolamento de quo nel disciplinare le diverse ipotesi di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua, prevede al comma 4 che "coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di "formazione professionale continua". Pertanto, l'Ordine territoriale, una volta effettuata l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 co. 5 del citato regolamento sulla formazione professionale continua, può concedere l'esonero e questo avrà efficacia dalla data di richiesta.

In merito è opportuno precisare che nel sopracitato regolamento della formazione in vigore dal 30 settembre 2023 (d'ora in poi per comodità "Regolamento"), non è più espressamente previsto l'obbligo per gli iscritti di maturare, in ciascun anno formativo almeno 20 crediti formativi professionali, è rimasto unicamente l'onere di assolvimento dell'obbligo complessivo dei 90 crediti formativi nell'arco del triennio.

Si pone quindi il problema di quantificare l'obbligo formativo a carico degli iscritti che presentino una richiesta di esonero che riguardi temporalmente una parte del triennio formativo.

L'art.8, con riferimento alle esenzioni per cause che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi, per assunzione di cariche pubbliche elettive, o per impedimento (infortunio, malattia etc..) prevede espressamente, al comma 2, che l'esenzione, qualora sia concessa, comporti la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale, al periodo di assunzione della carica elettiva o al periodo di impedimento. Spetterà al Consiglio dell'Ordine competente determinare la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell'esenzione dall'obbligo formativo, qualora il periodo di esonero termini prima della conclusione del triennio formativo. Qualora, invece, l'esonero perduri al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo, il Regolamento prevede che non sia richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti dall'iscritto precedentemente alla concessione dell'esonero dall'obbligo formativo (art. 8, co.2 Regolamento FPC).

Nel silenzio della disciplina specifica per l'ipotesi di esenzione per mancato esercizio neanche occasionale della professione, si ritiene debba essere applicata analogicamente la disciplina sopracitata per gli altri casi di esonero di cui sopra.

Pertanto, posta la validità del principio per cui l'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva durata dell'esenzione e, posto che l'esonero avrà efficacia dalla data della richiesta effettuata dall'iscritto, sarà onere del Consiglio dell'Ordine competente determinare la riduzione dei crediti formativi eventualmente da acquisire in misura proporzionale alla durata dell'esenzione.

Quest'ultimo dovrà procedere alla riparametrazione dell'obbligo formativo, secondo il criterio anzidetto, allorché cessi la causa di esonero e questa avvenga prima della conclusione del triennio formativo. Qualora l'esonero, invece, sia perdurante al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine non dovrà richiedere all'iscritto CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell'esonero dall'obbligo formativo.

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio